



è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

24 DICEMBRE 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.206

Garantismo contro giustizialismo o giustizialismo contro garantismo?

IL PRECONCETTO DI COLPEVOLEZZA

di **Vincenzo Papadia**

La Costituzione italiana all'art.27 comma 2, è improntata al garantismo, poiché stabilisce che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (ovviamente passata in giudicato). Idem a livello Europeo. Infatti, l'articolo 6, n.2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sancisce la presunzione di non colpevolezza: "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", a ciò si aggiunge l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato". Sicché, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, destinatario della presunzione di non colpevolezza è solo la persona accusata di un reato.

In tale quadro appare tutto chiaro, ma non è così per i giustizialisti politici e giornalisti e mass media, che rovesciano il disposto normativo, affermando che "l'imputato è colpevole sino a che non si dimostri con una sentenza passata in giudicato che è innocente". Ma alla fine la sua ipotetica innocenza non interessa più alcuno, poiché la condanna è stata espressa dall'opinione pubblica e dalla detenzione preventiva con una ripetizione continua di un processo celebrato in televisione tra colpevolisti ed innocentisti, dove i primi hanno sempre la meglio, come giustizie della volontà del popolo che si indigna contro i crimine ed il presunto criminale.

Da qui il gioco sporco della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche ambientali anche se non costituiscono oggetto specifico dell'accusa, ma servono per deprezzare e squalificare la figura dell'imputato o dell'avvisato di garanzia e comunque del povero disgraziato che incappa in una vicenda giudiziaria penalistica. Tutto ciò viene strumentalizzato dai giustizialisti come diritto di cronaca, invocando il dettato dell'art. 21 della cost.it., anche se spesso la cronaca viola norme imperative di ordine pubblico e di buon costume. E poco importa se il medesimo soggetto può trovarsi ad essere sottoposto alle indagini, ma non ancora dichiarato imputato o imputato di un reato, dove si dovranno osservare varie cautele,

considerato che le indagini si possono concludere anche con una richiesta di archiviazione, oppure è possibile che più soggetti siano destinatari di atti di indagine, ma che solo uno o alcuni diventino destinatari di una richiesta di rinvio a giudizio.

Ciò posto, emerge l'esigenza che l'imputato sia trattato come se non avesse commesso il reato fino al momento in cui la sua colpevolezza non sia accertata in via definitiva dall'apposito organo giudicante, assistito da tutte le garanzie di legge individuate per il suo corretto funzionamento istituzionale, all'interno di un processo retto dal principio del contraddittorio. Notevole è la precisazione che i membri di un Tribunale non debbano iniziare un processo con l'idea preconcepita che l'imputato abbia commesso il reato ascrittogli. Eventuali pregiudizi non sono in linea con l'importanza del ruolo dei soggetti coinvolti né possono trovare asilo, qualora dovessero essere presenti, spetterà all'imputato valutare l'opportunità di chiedere la ricusazione del giudice, secondo l'iter previsto dalla legislazione nazionale.

Queste sono le regole dell'ordinamento giuridico italiano di iure condito. Ma de iure condendo tra pressioni e cattiverie politiche e sociologiche, le regole dell'azione giudiziaria anche contra legem ci dicono altro. L'opinione pubblica aizzata dalla TV e dalla RAI comprese le televisioni da audience, che fanno capo a Berlusconi e a Cairo, nonché dal Fatto quotidiano di Travaglio Marco è riuscita ad espellere dal mercato dei lettori quotidiani il Giornale del Garantista di Sansonetti Piero, poiché rigoroso applicatore della carta costituzionale e quindi per i giustizialisti filo mafioso, 'ndraghetista o camorrista. Dopo 67 anni dalla nascita della costituzione italiana proprio non c'era da aspettarselo. Un garantista è subito accusato di concorso esterno alla mafia se non associato egli stesso alla mafia. In questo modo si sono costruite intere fortune e carriere di Magistrati sino ai più alti gradi del potere politico ed economico del Paese. "Triste chi ci capita" diceva il vecchio saggio. Il preconetto di colpevolezza distribuito al popolo e all'inclita e la norma processuale penale utile per non giustificare i metodi proditori dell'accusa, che si basa più sui sistemi inquisitori che non sul regime accusatorio e sulle garanzie richieste dagli artt.13, 14, 15,24, 25, 27 e 111 della cost.it. ha stravolto la nostra civiltà giuridica ed imbarbarito il giudizio penale, degradando la funzione della difesa ad un mero fastidio, come atto pleonastico ma che se ne poteva fare anche a meno, visto che la condanna è stata scritta a priori, aizzando l'opinione pubblica con tutti i mezzi possibili e immaginabili (foto, filmati, dichiarazioni, colloqui, registrazioni, ipotetiche testimonianze, ecc.).

Insomma quando sia arriva o in Tribunale monocratico o collegiale o in Corte di Assise, per la prima udienza, il battage che è stato fatto, la fuga di notizie, la violazione del segreto istruttorio, mette il giudice nella posizione non di chi per la prima volta affronta la causa scevro da ogni preconetto ma dinanzi al preconetto di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Teoricamente il processo dovrebbe essere dichiarato inammissibile ed improcedibile perché viziato dal momento iniziale dall'acc-

certamento delle prove per formare i capi d'accusa, dove la partita tra PM e Giudice istruttore e poi tra PM e GUP che effettua il rinvio a giudizio è stata già tutta inquinata e contaminata.

E minato alla base il "garantismo di presunzione di non colpevolezza". Infatti, se si vuole fare una ricerca statistica il 99,99% dei GGUUP rinviano a giudizio l'imputato o imputati, a prescindere da ogni valutazione di merito della documentazione in loro possesso, tanto poi sarà il giudizio vero davanti ai giudici a stabilire se si è non colpevoli o colpevoli (magari dopo il primo grado, poi l'appello, poi la Corte di Cassazione, che potrà rinviare ad altro giudice di Appello ecc.). L'irragionevole durata del processo è conquistata (contra art.111 cost.it.). Tanto ci sarà la legge Pinto, forse a dare qualche ristoro con un'equa riparazione a chi ha subito i torti giudiziari, ma a domanda di parte presso le Corti di Appello, che non sempre accolgono il petitum, ecc.

Ma dopo tali argomentazioni veniamo alle vicende del processo dell'anno a Roma. Caparbiamente la Procura della Repubblica ha fatto fuoco e fiamme per dimostrare che si tratti di vicende di mafia e non di corruzione o concussione o di abuso di ufficio o di malversazione, ecc. Come presso tutte le PP,AA. d'Italia. Per Roma ci deve essere di più. Così tutte le nuove classi dirigenti da piazzare a Roma debbono venire da fuori per evitare il fatto ambientale ed ecco Prefetti di Milano, gestori di grandi Aziende pubbliche dalla Toscana, di Piemonte, ecc. Da Roma caput mundi a Roma schiavizzata! Purtroppo non c'è più alcun Furio Camillo che la possa riscattare. Il gioco Stampa e Magistratura per la vicenda romana ha portato la Camera Penale degli Avvocati del Foro di Roma, a denunciare 101 giornalisti e magistrati per violazione delle norme dell'art.114 del cpp, che stabilisce il divieto di pubblicazioni di atti ed immagini che condizionano il giudizio penale, facendone un pregiudizio di colpevolezza.

La questione è aperta e non sappiamo che fine farà, perché gli avvocati della difesa dei presunti criminali per quella che si è poi voluta definire "Mafia Capitale" non sono disponibili a subire oltre le prepotenze di certa stampa e certa magistratura, che dovrebbe essere sanzionata almeno con la contravvenzione di cui all'art.684 del c.p. (arresto sino a trenta giorni o con ammenda da €51,00 ad €258,00. Si noti la mitezza della sanzione penale in un mondo dove cane non magia cane. Così l'ordinamento interno italiano con norme di rango inferiore alla Costituzione e a quelle presupposte Europee (CEDU ed EU) aggira gli ostacoli del Cicerò pro domo sua. Giornalisti giustizialisti e Procure spesso operano di concerto per fare arrivare all'opinione pubblica prima che ai giudici togati e popolari il messaggio infamante e di condanna per i rei che attendono di essere giudicati, ma che già sono stati svergognati per tutta la loro vita anche se dopo 10/15/21 anni dovessero risultare innocenti, sempreché resistano alla vergogna e non si suicidino prima.

Alla fine se saranno colpevoli non saranno rieducati (nonostante le disposizioni della Costituzione) se, invece, saranno innocenti, moriranno di esaurimento nervoso o di altre malattie fisiche e psichiche.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio